

# Comunicazione del Partecipante a norma di legge

## Articolo 73 cpv. 4 della Legge svizzera sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) e articolo 38 cpv. 6 del Regolamento UE sui depositari centrali di titoli (CSDR)

### 1. Introduzione<sup>1</sup>

Lo scopo del presente documento è illustrare i livelli di protezione associati ai vari livelli di segregazione in relazione ai titoli detenuti direttamente per i clienti con depositari centrali di titoli (CSD) in Svizzera e nell'Unione europea (UE), oltre a fornire una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile.

Questa comunicazione è prescritta dall'art. 73 cpv. 4 della Legge svizzera sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) per i CSD con sede in Svizzera e dall'art. 38 cpv. 6 del Regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR) per i CSD con sede nella UE. Le informazioni qui fornite sono rette dal diritto svizzero.

Il presente documento non intende costituire una consulenza legale o di altra natura e non vi si deve fare affidamento come tale. Per un parere legale sulle questioni trattate dal presente documento si raccomanda di volersi rivolgere a un proprio consulente di fiducia.

### *Svizzera*

UBS Switzerland AG, una banca svizzera con sede in Svizzera (la «Banca»), è un Partecipante a SIX SIS SA (SIX SIS), un CSD con sede in Svizzera. Ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 LInFi, la Banca è tenuta a offrire ai partecipanti indiretti<sup>2</sup> a un CSD svizzero (come SIX SIS) la possibilità di scegliere tra conti a segregazione omnibus e conti a segregazione per singolo cliente. Inoltre, ai sensi dell'art. 73 cpv. 4 LInFi, la Banca deve rendere pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dai differenti tipi di conti. Le informazioni relative ai costi vengono comunicate separatamente.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Il glossario in calce al presente documento fornisce la definizione di alcuni termini tecnici qui utilizzati.

<sup>2</sup> Solo i clienti di un Partecipante che operano a loro volta in qualità di fornitori di conti titoli sono considerati partecipanti indiretti ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 LInFi.

<sup>3</sup> Le informazioni sui costi sono disponibili qui: <https://www.ubs.com/global/it/legalinfo2/svizzera/legannotices.html>

### *UE*

La Banca è anche un Partecipante a uno o più CSD con sede nella UE. Ai sensi dell'art. 38 cpv. 5 e 6 CSDR, un Partecipante a tali CSD è tenuto a offrire ai propri clienti almeno la scelta fra segregazione omnibus e segregazione per singolo cliente e informarli dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione, compresa una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti e un'informazione sul diritto fallimentare applicabile.

Ai sensi del CSDR, i CSD ai quali la Banca è Partecipante hanno i propri obblighi di comunicazione. Riportiamo in questo documento i link a tali comunicazioni.

### 2. Premessa

Nei propri libri e registri, la Banca registra i diritti di ciascun cliente rispetto ai titoli che detiene per tale cliente in un conto cliente separato. Inoltre, la Banca apre presso SIX SIS e i CSD della UE dei conti a proprio nome (ovvero conti detenuti a nome della Banca, ma designati come conti clienti) nei quali detiene i titoli dei clienti. Come regola generale, la Banca mette a disposizione dei clienti due tipi di conti presso SIX SIS e i CSD della UE: conti a segregazione per singolo cliente (ISA) e conti a segregazione omnibus (OSA).

Un ISA viene utilizzato per detenere i titoli di un singolo cliente e quindi i titoli del cliente sono detenuti separatamente dai titoli di altri clienti e dai titoli detenuti dalla Banca per conto proprio.

Un OSA viene utilizzato per detenere i titoli di diversi clienti su base collettiva. Tuttavia, la Banca non detiene titoli per conto proprio in OSA.

### 3. Principali implicazioni giuridiche dei vari livelli di segregazione

#### *Insolvenza (fallimento)*

Se una banca svizzera diventa insolvente, la procedura fallimentare si svolge in Svizzera ed è

retta dal diritto fallimentare svizzero. Cionondimeno, le succursali estere di una banca svizzera possono anche essere soggette alla procedura fallimentare della località interessata retta dal relativo diritto fallimentare locale.

Fatte salve determinate circostanze specifiche, alcune delle quali vengono illustrate nel prosieguo, in generale il diritto vantato dal cliente nei confronti dei titoli che una banca svizzera detiene per loro direttamente presso SIX SIS e i CSD della UE non viene intaccato dall'insolvenza (fallimento) della banca, indipendentemente dal fatto che tali titoli fossero detenuti in ISA oppure OSA.

Nella pratica, l'esclusione di titoli dalla massa fallimentare di una banca svizzera dipende inoltre da una serie di altri fattori, i più importanti dei quali sono illustrati qui di seguito.

### ***Esclusione dalla massa fallimentare della banca***

Ai sensi delle leggi svizzere in materia d'insolvenza, i titoli contabili e certi altri attivi in deposito (nell'accezione della Legge sulle banche) custoditi nei conti di deposito detenuti dai clienti presso una banca svizzera, nonché determinate pretese, liberamente disponibili, della banca alla consegna di titoli da parte di terzi, non fanno parte della massa fallimentare. In caso d'insolvenza (fallimento) di una banca, infatti, queste categorie vengono escluse a favore del relativo cliente, fatte salve eventuali rivendicazioni della banca nei confronti di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge sui titoli contabili (LTCO), ogni banca svizzera deve tenere a disposizione, presso se stessa o presso un ente di subcustodia o un CSD, titoli contabili (titoli disponibili) che per numero e categoria corrispondono almeno alla somma dei titoli contabili accreditati sui conti titoli mantenuti dalla banca per i suoi clienti<sup>4</sup>. La banca è altresì soggetta a vincoli stringenti per quanto riguarda la corretta tenuta dei libri e registri e la riconciliazione tra le proprie registrazioni e quelle dei CSD e degli enti di subcustodia presso i quali sono detenuti i titoli contabili. Di conseguenza, fintanto che la banca mantiene una dotazione sufficiente di titoli contabili in adempimento dei propri obblighi di legge, in caso d'insolvenza della banca i clienti dovrebbero beneficiare dello stesso livello di protezione, indipendentemente dal fatto che i titoli contabili siano detenuti in ISA oppure

<sup>4</sup> I titoli disponibili comprendono anche le pretese, di cui la banca può disporre liberamente, tendenti alla consegna di titoli contabili da parte di altri enti di custodia durante il periodo di regolamento ("settlement") prescritto o d'uso nel mercato corrispondente, nella misura in cui tale periodo non ecceda gli otto giorni.

OSA. Tuttavia, è possibile che la procedura d'identificazione degli attivi dei clienti in caso d'insolvenza sia più rapida per i titoli detenuti in ISA.

### ***Natura degli interessi dei clienti***

Anche se i titoli dei clienti sono detenuti a nome della Banca presso SIX SIS e i CSD della UE, la Banca li detiene per conto dei suoi clienti.

Per i titoli detenuti da SIX SIS direttamente o indirettamente tramite uno o più CSD situati al di fuori della Svizzera e per i titoli detenuti in CSD della UE, la natura del diritto incorporato nel titolo dipende anche dalle leggi, dai regolamenti e dai quadri contrattuali applicabili a tali altri CSD e altre parti coinvolte nella catena di custodia. In tal caso, i diritti disponibili per l'esclusione possono essere limitati alle pretese contrattuali nei confronti di SIX SIS o di altri CSD eventualmente coinvolti. Inoltre, la possibilità per il cliente di escludere titoli in caso d'insolvenza potrebbe dipendere dal fatto che il CSD o l'eventuale ente di custodia lungo la catena di custodia possano far valere eventuali diritti di compensazione, di trattenuta, di garanzia o diritti simili in relazione ai titoli (cfr. anche «Diritti di garanzia» qui di seguito).

### ***Sottodotazioni ("shortfalls")***

Come già menzionato, le disposizioni di legge sono volte ad assicurare che ogni banca svizzera detenga titoli contabili in quantità e categoria almeno corrispondenti ai titoli contabili accreditati sui conti dei clienti. Se, nonostante questa disposizione, si dovesse verificare una sottodotazione tra il numero di titoli contabili che una banca ha l'obbligo di consegnare ai clienti e il numero di titoli contabili detenuti dalla banca per loro conto in un ISA o un OSA, è possibile che, in caso d'insolvenza della banca, venga restituito ai clienti un numero di titoli contabili inferiore a quello al quale avrebbero diritto. Il modo in cui può prodursi e viene trattata una sottodotazione può essere diverso per gli ISA e gli OSA.

### ***Modi in cui può prodursi una sottodotazione***

Una sottodotazione può prodursi per diversi motivi, ad esempio a seguito di un errore amministrativo, di movimenti infragiornalieri o d'insolvenza di una controparte. Nella maggior parte dei casi, una sottodotazione è il risultato della mancata conciliazione tra il momento in cui una banca riceve i titoli contabili e il precedente momento in cui la consegna viene contabilizzata nel conto del titolare di conto ricevente. In Svizzera, in particolare per le transazioni di prodotti scambiati su una borsa valori, le banche effettuano l'accredito immediato dei titoli sui conti dei clienti alla data di negoziazione, mentre

l'effettiva consegna può non essere realizzata lo stesso giorno, bensì in una data successiva (la maggior parte dei mercati ha un ciclo di regolamento di 2 o 3 giorni). Di conseguenza, un cliente ricevente può disporre dei suoi titoli contabili non appena vengono accreditati sul suo conto titoli, indipendentemente dal fatto che la banca li abbia effettivamente ricevuti o no. Questo processo è noto come «regolamento di tipo contrattuale». Il regolamento di tipo contrattuale può quindi generare un divario tra il numero di titoli contabili della banca presso il CSD e il numero (più alto) di titoli complessivi dei clienti accreditati sui loro conti titoli. In caso di normale svolgimento del regolamento, questo divario intrinseco al processo si riassume alla fine del ciclo di regolamento. Il regolamento di tipo contrattuale accresce la liquidità del mercato, accelera le consegne e i regolamenti, e si basa sul fatto che il mancato regolamento di una transazione in prodotti scambiati su una borsa valori (e quindi il rischio che, di conseguenza, una banca non detenga titoli disponibili sufficienti) è un'eventualità rara. Il rischio relativo alle sottodotazioni viene ulteriormente mitigato dal fatto che, qualora si produca una sottodotazione, la banca ha l'obbligo di acquistare senza indugio titoli in misura corrispondente alla sottodotazione se la somma dei titoli disponibili è minore della somma dei titoli accreditati sui conti dei clienti (cfr. di seguito).

Nel caso di un ISA, i titoli detenuti nell'ISA possono essere utilizzati solo ai fini del regolamento di transazioni effettuate dal cliente dell'ISA. In linea di principio, questa prassi può ridurre il rischio di sottodotazione su tale conto, ma aumenta il rischio di mancato regolamento, il quale può comportare a sua volta costi aggiuntivi (ad es. costi di acquisto forzoso) e/o ritardi nel regolamento.

### ***Trattamento delle sottodotazioni***

Nel caso di un ISA, anche se il cliente interessato non dovrebbe essere esposto a una sottodotazione chiaramente attribuibile a un conto detenuto per un altro cliente (o altri clienti), non si può escludere che una sottodotazione relativa a qualsiasi altro conto (ISA oppure OSA) venga ripartita su base proporzionale tra tutti i clienti, inclusi i clienti che non partecipano al relativo conto<sup>5</sup>. Di conseguenza, la posizione di un cliente i cui titoli siano detenuti in un ISA potrebbe essere comunque esposta a una sottodotazione su un conto detenuto per un altro cliente (o altri clienti).

Nel caso di un OSA, una sottodotazione attribuibile all'OSA viene ripartita su base proporzionale tra tutti i clienti che partecipano all'OSA (e potenzialmente altri clienti). Pertanto,

<sup>5</sup> Cfr. art. 19 LTCo.

un cliente potrebbe essere esposto a una sottodotazione anche qualora i titoli siano stati persi in circostanze prive di collegamento alcuno con il cliente.

Qualora si produca una sottodotazione, ai sensi della legge svizzera la banca ha l'obbligo di acquistare senza indugio titoli in misura corrispondente alla sottodotazione se la somma dei titoli disponibili è minore della somma dei titoli accreditati sui conti dei clienti. Qualora si produca una sottodotazione che non viene interamente coperta mediante tali provvedimenti, ai clienti può spettare una pretesa di risarcimento nei confronti di una banca svizzera. Inoltre, se i titoli che possono essere esclusi dalla massa fallimentare della banca (come sopra illustrato) non sono sufficienti per soddisfare completamente le pretese dei conti dei clienti, titoli della stessa categoria che la banca detiene per conto proprio saranno esclusi a beneficio dei clienti interessati.

Qualora una banca svizzera diventi insolvente prima di aver coperto una sottodotazione, i clienti vengono considerati creditori generali non garantiti per tutte le somme dovute loro in relazione a tali pretese. I clienti sono quindi esposti ai rischi d'insolvenza di una banca svizzera, compreso il rischio di non riuscire a recuperare in tutto o in parte i risarcimenti pretesi.

Per calcolare la quota della sottodotazione di un OSA spettante a ogni cliente, è necessario stabilire, di diritto e di fatto, il diritto di ogni cliente sui titoli detenuti in tale conto in base ai libri e ai registri della banca. La sottodotazione viene quindi ripartita tra i clienti come sopra descritto. La procedura di conferma del diritto di ogni cliente e individuazione dei titoli disponibili per l'esclusione può quindi rivelarsi lunga, nonché dare luogo a ritardi nella restituzione dei titoli e ad incertezza iniziale per i singoli clienti in relazione ai propri diritti nel contesto di un'insolvenza.

### ***Diritti di garanzia***

#### ***Diritti di garanzia in capo al CSD***

Se il CSD beneficia di un diritto di garanzia (a norma di legge o di contratto, in base alle sue condizioni generali) sui titoli detenuti presso di sé dalla banca (compresi i titoli detenuti per i clienti), possono verificarsi ritardi nella restituzione dei titoli a un cliente (nonché una possibile sottodotazione) qualora la banca non soddisfi i suoi obblighi nei confronti del CSD e la garanzia venga escussa. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i titoli siano detenuti in un ISA oppure un OSA. Nella pratica, tuttavia, è lecito aspettarsi che, per soddisfare gli obblighi della banca nei suoi confronti, il CSD si rivalga prima sugli eventuali

titoli detenuti dalla banca in contro proprio e solo successivamente sui titoli detenuti nei conti dei clienti. È altresì da attendersi che il CSD escuta la garanzia su base proporzionale tra tutti i conti dei clienti detenuti presso il CSD stesso. Inoltre, ai sensi della legge svizzera, chi liquida un CSD ne deve adempiere gli impegni risultanti dalla custodia di titoli contabili o dal finanziamento della loro acquisizione.<sup>6</sup>

#### ***Diritti di garanzia in capo a terzi***

Qualora un cliente intenda conferire un diritto di garanzia sulla sua quota di titoli detenuti in un OSA e la garanzia venga escussa nei confronti del CSD presso il quale è detenuto il conto, possono verificarsi ritardi nella restituzione dei titoli a tutti i clienti che detengono titoli nel conto in questione (oltre a una possibile sottodotazione sul conto). Nella pratica, tuttavia, la Banca ritiene lecito aspettarsi che il beneficiario di un diritto di garanzia (creditore pignoratorio) sui titoli di un cliente faccia valere la propria garanzia notificando la Banca, anziché il CSD, e cerchi di escutere la garanzia nei confronti della Banca, anziché del CSD, con il quale non avrebbe alcuna relazione.

#### **4. Comunicazioni dei CSD (non applicabili al CSD svizzero)**

Di seguito sono riportati i link alle comunicazioni effettuate dai CSD della UE nei quali UBS Switzerland AG è un Partecipante.

##### ***Clearstream Banking S.A. (CBL)***

*Il link verrà inserito non appena disponibile*

##### ***Clearstream Banking AG (CBF)***

*Il link verrà inserito non appena disponibile*

Cliccando su tali link si esce dalla presente comunicazione / dal presente sito web. Queste comunicazioni sono state fornite dai relativi CSD. La Banca non ha analizzato tali comunicazioni e siti web e non ha effettuato verifiche di due diligence su di essi. I clienti fanno affidamento sulle comunicazioni e sui siti web dei CSD a proprio rischio.

---

<sup>6</sup> Cfr. art. 17 cpv. 3 LTCO.

## GLOSSARIO

**Depositario centrale di titoli (CSD):** entità che registra il diritto nei confronti di titoli dematerializzati e opera un sistema di regolamento delle transazioni effettuate su tali titoli.

**Regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR):** Regolamento UE n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, che stabilisce le disposizioni applicabili ai CSD e ai loro partecipanti. Il CSDR è rilevante per lo Spazio economico europeo (SEE) ed è in corso lo studio della sua possibile inclusione nell'Accordo SEE. Una volta completato il processo di adozione, entrerà in vigore anche nello SEE.

**Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR):** legge svizzera che stabilisce le disposizioni relative ai mercati finanziari applicabili alle banche, ai banchieri privati e alle casse di risparmio e tratta, in particolare, le norme relative all'autorizzazione a esercitare l'attività e alla condotta operativa.

**Legge federale sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTC):** legge svizzera che disciplina la custodia di titoli di credito (carte valori, "certificaded securities") e diritti valori ("uncertificaded securities") non certificati da parte degli enti di custodia e il loro trasferimento.

**Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi):** legge svizzera che stabilisce le disposizioni applicabili ai CSD con sede in Svizzera e ai loro partecipanti.

**Conti a segregazione per singolo cliente (ISA):** conti utilizzati per detenere i titoli di un singolo cliente.

**Conti a segregazione omnibus (OSA):** conti utilizzati per detenere i titoli di diversi clienti su base collettiva.

**Partecipante:** entità che detiene titoli su un conto presso un CSD ed è responsabile del regolamento delle transazioni in titoli effettuate in un CSD.

### Rappresentazione grafica di OSA e ISA

OSA (esempio con tre clienti C1-C3)



ISA (esempio con il cliente C1)

